Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale,, n. 208 del 5 settembre 2008 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 5 settembre 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 210

MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Decreti del Ragioniere generale dello Stato relativi alla chiusura della gestione liquidatoria di talune Casse.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 7 luglio 2008.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa Soccorso dipendenti A.M.A. di Reggio Calabria.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito in legge 15 giugno 2002, n. 112;

Visti i commi 224, 225, 226, 228, e 229 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005);

Visti i commi 89, 90 e 91 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006), così come sostituiti dall'art. 1, comma 486, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) che ha disposto la soppressione dell'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti (IGED), e l'attribuzione con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze delle competenze del soppresso Ispettorato ad uno o più Ispettorati generali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 aprile 2007, registrato alla Corte dei conti in data 22 maggio 2007, col quale, nelle more della revisione organizzativa di cui all'art. 1, comma 427, lettera *b)* della legge n. 296/2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007 le competenze atte a realizzare il processo di consegna delle gestioni liquidatorie degli enti soppressi ai sensi della legge n. 1404/1956, nonché quelle necessarie ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa per la gestione corrente ed il compimento di atti non differibili sono state attribuite all'Ispettorato generale di Finanza, nell'ambito del quale sono stati istituiti, in via transitoria, cinque Uffici, ricompresi in apposito Settore enti in liquidazione;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ora decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante «Riforma dell'organizzazione del Governo» in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la Convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e la FINTECNA Finanziaria per i settori industriali e dei servizi S.p.A. sottoscritta il 27 settembre 2004 e registrata alla Corte dei conti in data 7 dicembre 2004 ed in virtù della quale la gestione della liquidazione degli enti disciolti, nonché del relativo contenzioso è affidata a detta Società alle condizioni indicate nella Convenzione medesima, ferma restando la titolarità in capo al Ministero dell'economia e delle finanze dei rapporti giuridici attivi e passivi;

Visto l'atto aggiuntivo alla Convenzione, sottoscritto l'8 novembre 2005 e registrato alla Corte dei conti in data 5 dicembre 2005;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli Enti e le Gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1978, concernente la nomina dei Commissari liquidatori degli Enti, Fondi e Casse mutue aziendali;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito con modificazioni nella legge 27 giugno 1981, n. 331, con il quale è stata disposta la cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;

Visti gli atti della gestione liquidatoria della Cassa Soccorso dipendenti A.M.A. di Reggio Calabria;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto Ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;

Visti il bilancio e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi dai quali risulta un avanzo finale di liquidazione di € 368.421,84;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa Soccorso dipendenti A.M.A. di Reggio Calabria è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio di liquidazione del patrimonio della Cassa predetta che si chiude con un avanzo finale di liquidazione di € 368.421,84.

Art. 3.

L'avanzo finale di liquidazione di € 368.421,84 è già stato devoluto allo Stato e versato sul conto Entrate dello Stato, Capo X - Capitolo 2368.

Il presente decreto, corredato dal bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il visto di competenza e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 2008

Il ragioniere generale dello Stato
CANZIO

Cassa di soccorso per i dipendenti A.M.A. di Reggio Calabria

Stato Patrimoniale

ATTIVITA'	IMPORTO	PASSIVITA' E NETTO	IMPORTO
Pareggio alle consegne	-	**Pareggio alle consegne**	-
Avanzo della gestione liquidatoria	**€ 368.421,84**	**Avanzo finale di liquidazione** (1)	**368.421,84**
Totale a pareggio	**€ 368.421,84**	**Totale a pareggio**	**368.421,84**

(1) L'Avanzo finale di liquidazione pari a € 368.421,84 è stato già versato al conto Entrare dello Stato, Capo X - capitolo 2368

Il Dirigente Reggente
(Dr. Antonio Telloni)

Cassa di soccorso dipendenti A.M.A. di Reggio Calabria
conto economico

COSTI	IMPORTO	RICAVI	IMPORTO
Sopravvenienze passive	22.189,18	Insussistenze di passività	361.618,38
Insussistenze di attività	3.050,66		
		Sopravvenienze attive	32.043,30
Totale perdite	25.239,84	Totale profitti	393.661,68
Avanzo di liquidazione	368.421,84		
Totale a pareggio	393.661,68	Totale a pareggio	393.661,68

Il Dirigente Reggente
(Dr. Antonio Telloni)

08A06220

DECRETO 7 luglio 2008.

Chiusura della gestione liquidatoria del Comitato di coordinamento e compensazione tra le casse mutue malattia delle aziende private del gas.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito in legge 15 giugno 2002, n. 112;

Visti i commi 224, 225, 226, 228, e 229 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005);

Visti i commi 89, 90 e 91 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006), così come sostituiti dall'art. 1, comma 486, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) che ha disposto la soppressione dell'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti (IGED), e l'attribuzione con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze delle competenze del soppresso Ispettorato ad uno o più Ispettorati generali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 aprile 2007, registrato alla Corte dei conti in data 22 maggio 2007, col quale, nelle more della revisione organizzativa di cui all'art. 1, comma 427, lettera *b)* della legge n. 296/2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007 le competenze atte a realizzare il processo di consegna delle gestioni liquidatorie degli enti soppressi ai sensi della legge n. 1404/1956, nonché quelle necessarie ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa per la gestione corrente ed il compimento di atti non differibili sono state attribuite all'Ispettorato generale di Finanza, nell'ambito del quale sono stati istituiti, in via transitoria, cinque Uffici, ricompresi in apposito Settore enti in liquidazione;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ora decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante «Riforma dell'organizzazione del Governo» in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la Convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e la FINTECNA Finanziaria per i settori industriali e dei servizi S.p.A. sottoscritta il 27 settembre 2004 e registrata alla Corte dei conti in data 7 dicembre 2004 ed in virtù della quale la gestione della liquidazione degli enti disciolti, nonché del relativo contenzioso è affidata a detta Società alle condizioni indicate nella Convenzione medesima, ferma restando la titolarità in capo al Ministero dell'economia e delle finanze dei rapporti giuridici attivi e passivi;

Visto l'atto aggiuntivo alla Convenzione, sottoscritto l'8 novembre 2005 e registrato alla Corte dei conti in data 5 dicembre 2005;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli Enti e le Gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1978, concernente la nomina dei Commissari liquidatori degli Enti, Fondi e Casse mutue aziendali;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito con modificazioni nella legge 27 giugno 1981, n. 331, con il quale è stata disposta la cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno1981;

Visti gli atti della gestione liquidatoria del Comitato di coordinamento e compensazione tra le casse mutue malattia delle aziende private del gas;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto Ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;

Visti il bilancio e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi dai quali risulta un avanzo finale di liquidazione di € 163.467,00;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio del Comitato di coordinamento e compensazione tra le casse mutue malattia delle aziende private del gas è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio di liquidazione del patrimonio del Comitato predetto che si chiude con un avanzo finale di liquidazione di € 163.467,00.

Art. 3.

L'avanzo finale di liquidazione di € 163.467,00 è già stato devoluto allo Stato e versato sul conto Entrate dello Stato, Capo X - Capitolo 2368.

Il presente decreto, corredato dal bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il visto di competenza e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 2008

Il ragioniere generale dello Stato
CANZIO

COMITATO DI COORDINAMENTO E COMPENSAZIONE TRALE LE CASSE MUTUE MALATTIA DELLE AZIENDE PRIVATE DEL GAS

Stato Patrimoniale

ATTIVITA'		PASSIVITA' E NETTO	
Avanzo della gestione liquidatoria	€ 476.790,18	Disavanzo alla consegna	€ 313.323,18
		Avanzo finale di liquidazione (1)	**€ 163.467,00**
TOTALE	**€ 476.790,18**	**TOTALE**	**€ 476.790,18**

(1) L'avanzo finale di liquidazione pari ad € 163.467,00 è stato già versato al conto Entrate dello Stato - Capo X - Capitolo 2368

Il Dirigente Reggente
(Dr. Antonio Telloni)

COMITATO DI COORDINAMENTO TRA LE CASSE MUTUE MALATTIA DELLE AZIENDE PRIVATE DEL GAS

Conto economico

COSTI	IMPORTO	RICAVI	IMPORTO
Sopravvenienze passive	€ 49.602,10	Sopravvenienze attive	€ 49.870,97
Insussistenze di attività	€ 2.734,14	Insussistenze di passività	€ 479.255,45
TOTALE COSTI	**€ 52.336,24**	**TOTALE RICAVI**	**€ 529.126,42**
DISAVANZO ALLA CONSEGNA	**€ 313.323,18**		
AVANZO FINALE DI LIQUIDAZIONE	**€ 163.467,00**		
TOTALE	**€ 529.126,42**	**TOTALE**	**€ 529.126,42**

Il Dirigente Reggente
(Dr. Antonio Telloni)

08A06221

DECRETO 7 luglio 2008.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Pistoia.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito in legge 15 giugno 2002, n. 112;

Visti i commi 224, 225, 226, 228, e 229 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005);

Visto l'art. 1, comma 89, 90 e 91 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, (Finanziaria 2006) così come sostituiti dall'art. 1, comma 486, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che ha disposto la soppressione dell'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti (I.G.E.D.) e l'attribuzione con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze delle competenze del soppresso Ispettorato ad uno o più Ispettorati del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 aprile 2007, registrato alla Corte dei conti in data 22 maggio 2007, col quale, nelle more della revisione organizzativa di cui all'art. 1, comma 427, lettera *b)*, della legge n. 296/2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007 le competenze atte a realizzare il processo di consegna delle gestioni liquidatorie degli enti soppressi ai sensi della legge n. 1404/1956 nonché quelle necessarie ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa per la gestione corrente ed il compimento di atti non differibili sono state attribuite all'Ispettorato generale di finanza, nell'ambito del quale sono stati istituiti, in via transitoria, cinque Uffici, ricompresi in apposito Settore enti in liquidazione;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ora decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante «Riforma dell'organizzazione del Governo» in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la Convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e la FINTECNA Finanziaria per i settori industriali e dei servizi S.p.A. sottoscritta il 27 settembre 2004 e registrata alla Corte dei conti in data 7 dicembre 2004 ed in virtù della quale la gestione della liquidazione degli enti disciolti (IGED), nonché del relativo contenzioso è affidata a detta Società alle condizioni indicate nella Convenzione medesima, fermo restando la titolarità in capo al Ministero dell'economia e delle finanze dei rapporti giuridici attivi e passivi;

Visto l'atto aggiuntivo alla Convenzione, sottoscritto l'8 novembre 2005 e registrato alla Corte dei conti in data 5 dicembre 2005;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli Enti e le Gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto il decreto ministeriale 29 giugno 1977, concernente la nomina dei Commissari liquidatori delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito con modificazioni nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;

Vista la legge 29 dicembre 1956, n. 1533, istitutiva della Federazione nazionale e delle Casse mutue di malattia per gli artigiani;

Visti gli atti della gestione liquidatoria della Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Pistoia;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;

Visti il bilancio e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi dai quali risulta un avanzo finale di liquidazione di € 7.259.783,93;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Pistoia è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio della Cassa predetta che si chiude con un avanzo finale di liquidazione di € 7.259.783,93, di cui € 664.583,93 sono stati già versati sul conto Entrate dello Stato, Capo X - Capitolo 2368, mentre la differenza di € 6.595.200,00, ai sensi dell'art. 1, comma 484 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sarà versata dopo il completamento della procedura di vendita dell'immobile sito in Pistoia viale Matteotti n. 35.

Il presente decreto, corredato dal bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il visto di competenza e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 2008

Il ragioniere generale dello Stato
CANZIO

CASSA MUTUA MALATTIA ARTIGIANI DI PISTOIA

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

Situazione Patrimoniale

ATTIVITA'		**PASSIVITA' E NETTO**	
Avanzo alle consegne	€ 404.644,59	Avanzo finale di liquidazione (1)	€ 7.259.783,93
Avanzo della gestione liquidatoria	€ 6.855.139,34		
TOTALE	**€ 7.259.783,93**	**TOTALE**	**€ 7.259.783,93**

(1)L'avanzo finale è stato versato per € 664.583,93 sul conto Entrate dello Stato, Capo X - Capitolo 2368, mentre la differenza di € 6.595.200,00 sarà versata dopo il completamento della procedura di vendita dell'immobile sito in Pistoia, viale Matteotti n. 35

Il Dirigente reggente
(Dott. Antonio Telloni)

CASSA MUTUA MALATTIA ARTIGIANI DI PISTOIA
BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

Conto Economico

COSTI	IMPORTO	RICAVI	IMPORTO
Costi di liquidazione	€ 61.424,27	Sopravvenienze attive	€ 7.161.963,59
Insussistenze di attività	€ 289.674,24	Insussistenze di passività	€ 44.274,26
TOTALE COSTI	**€ 351.098,51**	**TOTALE RICAVI**	**€ 7.206.237,85**
Avanzo finale di liquidazione	**€ 7.259.783,93**	**Avanzo alle consegne**	**€ 404.644,59**
TOTALE	**€ 7.610.882,44**	**TOTALE**	**€ 7.610.882,44**

Il Dirigente reggente
(Dott. Antonio Telloni)

08A06222

DECRETO 7 luglio 2008.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Nuoro.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito in legge 15 giugno 2002, n. 112;

Visti i commi 224, 225, 226, 228, e 229 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005);

Visto l'art. 1, comma 89, 90 e 91 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, (Finanziaria 2006) così come sostituiti dall'art. 1, comma 486, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che ha disposto la soppressione dell'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti (I.G.E.D.) e l'attribuzione con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze delle competenze del soppresso Ispettorato ad uno o più Ispettorati del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 aprile 2007, registrato alla Corte dei conti in data 22 maggio 2007, col quale, nelle more della revisione organizzativa di cui all'art. 1, comma 427, lettera *b)*, della legge n. 296/2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007 le competenze atte a realizzare il processo di consegna delle gestioni liquidatorie degli enti soppressi ai sensi della legge n. 1404/1956 nonché quelle necessarie ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa per la gestione corrente ed il compimento di atti non differibili sono state attribuite all'Ispettorato generale di finanza, nell'ambito del quale sono stati istituiti, in via transitoria, cinque Uffici, ricompresi in apposito Settore enti in liquidazione;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ora decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante «Riforma dell'organizzazione del Governo» in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la Convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e la FINTECNA Finanziaria per i settori industriali e dei servizi S.p.A. sottoscritta il 27 settembre 2004 e registrata alla Corte dei conti in data 7 dicembre 2004 ed in virtù della quale la gestione della liquidazione degli enti disciolti (IGED), nonché del relativo contenzioso è affidata a detta Società alle condizioni indicate nella Convenzione medesima, fermo restando la titolarità in capo al Ministero dell'economia e delle finanze dei rapporti giuridici attivi e passivi;

Visto l'atto aggiuntivo alla Convenzione, sottoscritto l'8 novembre 2005 e registrato alla Corte dei conti in data 5 dicembre 2005;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli Enti e le Gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto il decreto ministeriale 29 giugno 1977, concernente la nomina dei Commissari liquidatori delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito con modificazioni nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;

Vista la legge 29 dicembre 1956, n. 1533, istitutiva della Federazione nazionale e delle Casse mutue di malattia per gli artigiani;

Visti gli atti della gestione liquidatoria della Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Nuoro;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;

Visti il bilancio e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi dai quali risulta un avanzo finale di liquidazione di € 510.997,40;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Nuoro è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio della Cassa predetta che si chiude con un avanzo finale di liquidazione di € 510.997,40, di cui € 163.938,40 sono stati già versati sul conto Entrate dello Stato, Capo X - Capitolo 2368, mentre la differenza di € 347.059,00, ai sensi dell'art. 1, comma 484 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sarà versata dopo il completamento della procedura di vendita dell'immobile sito in Nuoro via A. Gramsci n. 11.

Il presente decreto, corredato dal bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il visto di competenza e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 2008

Il ragioniere generale dello Stato
CANZIO

CASSA MUTUA MALATTIA ARTIGIANI DI NUORO

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

Situazione Patrimoniale

ATTIVITA'		PASSIVITA' E NETTO	
Avanzo alle consegne	€ 152.114,15	Avanzo finale di liquidazione (1)	€ 510.997,40
Avanzo della gestione liquidatoria	€ 358.883,25		
TOTALE	**€ 510.997,40**	**TOTALE**	**€ 510.997,40**

(1)L'avanzo finale è stato versato per € 163.938,40 sul conto Entrate dello Stato, Capo X - Capitolo 2368, mentre la differenza di € 347.059,00 sarà versata dopo il completamento della procedura di vendita dell'immobile sito in Nuoro, via A. Gramsci, n. 11.

Il Dirigente reggente
(Dott. Antonio Telloni)

CASSA MUTUA MALATTIA ARTIGIANI DI NUORO
BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

Conto Economico

COSTI	IMPORTO	RICAVI	IMPORTO
Costi di liquidazione	€ 110.129,00	Sopravvenienze attive	€ 459.018,27
Insussistenze di attività	€ 225.900,04	Insussistenze di passività	€ 235.894,02
TOTALE COSTI	**€ 336.029,04**	**TOTALE RICAVI**	**€ 694.912,29**
Avanzo finale di liquidazione	**€ 510.997,40**	**Avanzo alle consegne**	**€ 152.114,15**
TOTALE	**€ 847.026,44**	**TOTALE**	**€ 847.026,44**

Il Dirigente reggente
(Dott. Antonio Telloni)

08A06223

DECRETO 7 luglio 2008.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Imperia.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito in legge 15 giugno 2002, n. 112;

Visti i commi 224, 225, 226, 228, e 229 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005);

Visto l'art. 1, commi 89, 90 e 91 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, (Finanziaria2006) così come sostituiti dall'art. 1, comma 486, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che ha disposto la soppressione dell'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti (I.G.E.D.) e l'attribuzione con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze delle competenze del soppresso Ispettorato ad uno o più Ispettorati generali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 aprile 2007, registrato alla Corte dei conti in data 22 maggio 2007, col quale, nelle more della revisione organizzativa di cui all'art. 1, comma 427, lettera *b)*, della legge n. 296/2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007 le competenze atte a realizzare il processo di consegna delle gestioni liquidatorie degli enti soppressi ai sensi della legge n. 1404/1956 nonché quelle necessarie ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa per la gestione corrente ed il compimento di atti non differibili sono state attribuite all'Ispettorato generale di finanza, nell'ambito del quale sono stati istituiti, in via transitoria, cinque Uffici, ricompresi in apposito Settore enti in liquidazione;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ora decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante «Riforma dell'organizzazione del Governo» in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la Convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e la FINTECNA Finanziaria per i settori industriali e dei servizi S.p.A. sottoscritta il 27 settembre 2004 e registrata alla Corte dei conti in data 7 dicembre 2004 ed in virtù della quale la gestione della liquidazione degli enti disciolti (IGED), nonché del relativo contenzioso è affidata a detta Società alle condizioni indicate nella Convenzione medesima, fermo restando la titolarità in capo al Ministero dell'economia e delle finanze dei rapporti giuridici attivi e passivi;

Visto l'atto aggiuntivo alla Convenzione, sottoscritto l'8 novembre 2005 e registrato alla Corte dei conti in data 5 dicembre 2005;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli Enti e le Gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto il decreto ministeriale 29 giugno 1977, concernente la nomina dei Commissari liquidatori delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito con modificazioni nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;

Vista la legge 29 dicembre 1956, n. 1533, istitutiva della Federazione nazionale e delle Casse mutue di malattia per gli artigiani;

Visti gli atti della gestione liquidatoria della Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Imperia;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;

Visti il bilancio e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi dai quali risulta un avanzo finale di liquidazione di € 338.585,66;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Imperia è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio della Cassa predetta che si chiude con un avanzo finale di liquidazione di € 338.585,66, di cui € 32.585,66 sono stati già versati sul conto Entrate dello Stato, Capo X - Capitolo 2368, mentre la differenza di € 306.000,00, ai sensi dell'art. 1, comma 484 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, sarà versata dopo il completamento della procedura di vendita dell'immobile sito in Imperia via G. Matteotti n. 105.

Il presente decreto, corredato dal bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il visto di competenza e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 2008

Il ragioniere generale dello Stato
CANZIO

Cassa Mutua di Malattia per gli Artigiani di Imperia

Stato Patrimoniale

ATTIVITA'			PASSIVITA' E NETTO		
Avanzo alle consegne	**€.**	**35.178,05**	**Avanzo finale di liquidazione**	**€.**	**338.585,66**
Avanzo della gestione liquidatoria	**€.**	**303.407,61**			
TOTALE a pareggio	**€.**	**338.585,66**	**TOTALE a pareggio**	**€.**	**338.585,66**

- L'Avanzo finale di liquidazione, di €. 338.585,66, risulta già versato al conto Entrate dello Stato, Capo X – Cap. 2368 per l'importo di €. 32.585,66, mentre la differenza di €. 306.000,00 sarà versata dopo il completamento della procedura di vendita dell'immobile.

Il Dirigente reggente
(dr. Antonio TELLONI)

Cassa Mutua di Malattia per gli Artigiani di Imperia

Conto Economico

COSTI			RICAVI		
Spese di liquidazione	€.	53.925,68	Interessi attivi	€.	271,04
Sopravvenienze passive	€.	34,87	Insussistenze di passività	€.	27.176,10
Insussistenze di attività	€.	45.176,55	Fitti attivi	€.	72.656,71
			Plusvalenze	€.	302.312,49
Totale componenti negativi	**€.**	**99.137,10**	Proventi vari	€.	128,37
			Totale componenti positivi	**€**	**402.544,71**
Avanzo finale di liquidazione	**€.**	**338.585,66**	**Avanzo alle consegne**	**€**	**35.178,05**
Totale a pareggio	€.	437.722,76	Totale a pareggio	€.	437.722,76

Il Dirigente reggente
(dr. Antonio TELLONI)

08A06224

DECRETO 7 luglio 2008.

Chiusura della gestione liquidatoria del Consorzio idraulico di terza categoria «Fiume Mella» di Brescia.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito in legge 15 giugno 2002, n. 112;

Visto l'art. 1, commi 224, 225, 226, 228, e 229 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005);

Visto l'art. 1, commi 89, 90 e 91 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006) così come sostituiti dall'art. 1, comma 486, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che ha disposto la soppressione dell'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti (I.G.E.D.) e l'attribuzione con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze delle competenze del soppresso Ispettorato ad uno o più Ispettorati del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 aprile 2007, registrato alla Corte dei conti in data 22 maggio 2007, col quale, nelle more della revisione organizzativa di cui all'art. 1, comma 427, lettera *b)*, della legge n. 296/2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007 le competenze atte a realizzare il processo di consegna delle gestioni liquidatorie degli enti soppressi ai sensi della legge n. 1404/1956 nonché quelle necessarie ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa per la gestione corrente ed il compimento di atti non differibili sono state attribuite all'Ispettorato generale di finanza, nell'ambito del quale sono stati istituiti, in via transitoria, cinque Uffici ricompresi in apposito Settore enti in liquidazione;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ora decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante «Riforma dell'organizzazione del Governo» in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la Convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e la FINTECNA Finanziaria per i settori industriali e dei servizi S.p.A. sottoscritta il 27 settembre 2004 e registrata alla Corte dei conti in data 7 dicembre 2004 ed in virtù della quale la gestione della liquidazione degli enti disciolti (IGED), nonché del relativo contenzioso è affidata a detta Società alle condizioni indicate nella Convenzione medesima, fermo restando la titolarità in capo al Ministero dell'economia e delle finanze dei rapporti giuridici attivi e passivi;

Visto l'atto aggiuntivo alla Convenzione, sottoscritto l'8 novembre 2005 e registrato alla Corte dei conti in data 5 dicembre 2005;

Vista la legge 16 dicembre 1993, n. 520 che ha recato la soppressione dei Consorzi idraulici di terza categoria;

Visto il decreto-legge 26 febbraio 1994, n. 134, i cui effetti sono stati fatti salvi dalla legge 7 marzo 1997, n. 53, il quale ha disposto che i Consorzi idraulici di terza categoria si intendono soppressi alla data del 31 dicembre 1993;

Visti gli atti della gestione liquidatoria del Consorzio idraulico di terza categoria «Fiume Mella» di Brescia;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto consorzio sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;

Visti il bilancio e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi;

Considerato che il bilancio finale di liquidazione si è chiuso con un disavanzo di € 23.880,76 ripianato con interventi finanziari a carico del conto corrente infruttifero di Tesoreria n. 21108 (ex 597) di cui all'art. 77 della legge n. 833/1978;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio del Consorzio idraulico di terza categoria «Fiume Mella» di Brescia è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio del Consorzio predetto, che si chiude con un disavanzo finale di liquidazione di € 23.880,76.

Il presente decreto, corredato dal bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il visto di competenza e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 2008

Il ragioniere generale dello Stato
CANZIO

Consorzio Idraulico di terza categoria Fiume Mella - Brescia

Stato Patrimoniale

ATTIVITA'			PASSIVITA' E NETTO		
(Disavanzo finale di liquidazione)	**€**	**23.880,76**	**(Disavanzo gestione liquidatoria)**	**€**	**73.793,32**
			Avanzo alle consegne	**€**	**49.912,56**
TOTALE a pareggio	**€**	**23.880,76**	**TOTALE a pareggio**	**€**	**23.880,76**

(1) La copertura del disavanzo finale di € 23.880,76 è stata assicurata con il prelevamento di pari importo dal conto corrente infruttifero di tesoreria n. 21108 (ex 597)

Il Dirigente
(dr. Luciano RAMADORI)

Consorzio Idraulico di terza categoria Fiume Mella - Brescia

Conto Economico

COSTI			**RICAVI**		
Spese di liquidazione	€.	15.862,48	Interessi attivi	€.	21.875,19
Sopravvenienze passive	€.	80.745,66	Sopravvenienze attive	€.	2.044,31
Insussistenze di attività	€.	1.104,68	**Totale componenti positivi**	**€**	**23.919,50**
Totale componenti negativi	**€**	**97.712,82**	**Avanzo alle consegne**	**€**	**49.912,56**
			Disavanzo finale di liquidazione	**€**	**23.880,76**
Totale a pareggio	€.	97.712,82	Totale a pareggio	€.	97.712,82

Il Dirigente
(dr. Luciano RAMADORI)

08A06225

DECRETO 22 luglio 2008.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Pescara.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;

Visti i commi 224, 225, 226, 228, e 229 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005);

Visto l'art. 1, commi 89, 90 e 91 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, (Finanziaria 2006) così come sostituiti dall'art. 1, comma 486, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che ha disposto la soppressione dell'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti (I.G.E.D.) e l'attribuzione con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze delle competenze del soppresso Ispettorato ad uno o più Ispettorati del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 aprile 2007, registrato alla Corte dei conti in data 22 maggio 2007, col quale, nelle more della revisione organizzativa di cui all'art. 1, comma 427, lettera *b)*, della legge n. 296/2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007 le competenze atte a realizzare il processo di consegna delle gestioni liquidatorie degli enti soppressi ai sensi della legge n. 1404/1956 nonché quelle necessarie ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa per la gestione corrente ed il compimento di atti non differibili sono state attribuite all'Ispettorato generale di finanza, nell'ambito del quale sono stati istituiti, in via transitoria, cinque Uffici, ricompresi in apposito Settore enti in liquidazione;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ora decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante «Riforma dell'organizzazione del Governo» in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la Convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e la FINTECNA Finanziaria per i settori industriali e dei servizi S.p.A. sottoscritta il 27 settembre 2004 e registrata alla Corte dei conti in data 7 dicembre 2004 ed in virtù della quale la gestione della liquidazione degli enti disciolti (IGED), nonché del relativo contenzioso è affidata a detta Società alle condizioni indicate nella Convenzione medesima, fermo restando la titolarità in capo al Ministero dell'economia e delle finanze dei rapporti giuridici attivi e passivi;

Visto l'atto aggiuntivo alla Convenzione, sottoscritto l'8 novembre 2005 e registrato alla Corte dei conti in data 5 dicembre 2005;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli Enti e le Gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto il decreto ministeriale 29 giugno 1977, concernente la nomina dei Commissari liquidatori delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito con modificazioni dalla legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;

Vista la legge 22 novembre 1954, n. 1136, istitutiva della Federazione nazionale e delle Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti;

Visti gli atti della gestione liquidatoria della Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Pescara;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;

Visti il bilancio e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi, dai quali risulta un avanzo finale di liquidazione di € 208.960,58;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Pescara è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio della Cassa predetta che si chiude con un avanzo finale di liquidazione di € 208.960,58, che sarà versato sul conto Entrate dello Stato, Capo X - Capitolo 2368, dopo il completamento della procedura di vendita, ai sensi dell'art. 1, comma 484 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, degli immobili siti in Pescara, via Campania, 6/2, e in Penne (Pescara), Piazza S. Francesco.

Il presente decreto, corredato dal bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il visto di competenza e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 2008

Il ragioniere generale dello Stato
CANZIO

CASSA MUTUA MALATTIA COLDIRETTI DI PESCARA

Stato Patrimoniale

ATTIVITA'		**PASSIVITA' E NETTO**	
Avanzo della gestione liquidatoria	€ 450.466,02	Disavanzo alla consegna	€ 241.505,44
		Avanzo finale di liquidazione (1)	**€ 208.960,58**
TOTALE	**€ 450.466,02**	**TOTALE**	**€ 450.466,02**

(1) L'avanzo finale di liquidazione di € 208.960,58 sarà versato al conto Entrate dello Stato - Capo X - Capitolo 2368

Il Dirigente reggente
(Dr. Antonio Telloni)

CASSA MUTUA MALATTIA COLDIRETTI DI PESCARA

Conto economico

COSTI	IMPORTO	RICAVI	IMPORTO
Sopravvenienze passive	€ 93.615,95	Sopravvenienze attive	€ 789.283,00
Costi della liquidazione	€ 127.352,67	Insussistenze di passività	€ 347.873,66
Insussistenze di attività	€ 465.722,02		
TOTALE COSTI	**€ 686.690,64**	**TOTALE RICAVI**	**€ 1.137.156,66**
DISAVANZO ALLE CONSEGNE	**€ 241.505,44**		
AVANZO FINALE DI LIQUIDAZIONE	**€ 208.960,58**		
TOTALE	**€ 1.137.156,66**	**TOTALE**	**€ 1.137.156,66**

Il Dirigente reggente
(Dr. Antonio Telloni)

08A06226

DECRETO 22 luglio 2008.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Modena.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito in legge 15 giugno 2002, n. 112;

Visti i commi 224, 225, 226, 228, e 229 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005);

Visto l'art. 1, comma 89, 90 e 91 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, (Finanziaria 2006) così come sostituiti dall'art. 1, comma 486, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che ha disposto la soppressione dell'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti (I.G.E.D.) e l'attribuzione con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze delle competenze del soppresso Ispettorato ad uno o più Ispettorati del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 aprile 2007, registrato alla Corte dei conti in data 22 maggio 2007, col quale, nelle more della revisione organizzativa di cui all'art. 1, comma 427, lettera *b)*, della legge n. 296/2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007 le competenze atte a realizzare il processo di consegna delle gestioni liquidatorie degli enti soppressi ai sensi della legge n. 1404/1956 nonché quelle necessarie ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa per la gestione corrente ed il compimento di atti non differibili sono state attribuite all'Ispettorato generale di finanza, nell'ambito del quale sono stati istituiti, in via transitoria, cinque Uffici, ricompresi in apposito Settore enti in liquidazione;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ora decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante «Riforma dell'organizzazione del Governo» in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la Convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e la FINTECNA Finanziaria per i settori industriali e dei servizi S.p.A. sottoscritta il 27 settembre 2004 e registrata alla Corte dei conti in data 7 dicembre 2004 ed in virtù della quale la gestione della liquidazione degli enti disciolti (IGED), nonché del relativo contenzioso è affidata a detta Società alle condizioni indicate nella Convenzione medesima, fermo restando la titolarità in capo al Ministero dell'economia e delle finanze dei rapporti giuridici attivi e passivi;

Visto l'atto aggiuntivo alla Convenzione, sottoscritto l'8 novembre 2005 e registrato alla Corte dei conti in data 5 dicembre 2005;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli Enti e le Gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto il decreto ministeriale 29 giugno 1977, concernente la nomina dei Commissari liquidatori delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito con modificazioni nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;

Vista la legge 22 novembre 1954, n. 1136, istitutiva della Federazione nazionale e delle Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti;

Visti gli atti della gestione liquidatoria della Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Modena;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;

Visti il bilancio e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi dai quali si evince un avanzo finale di liquidazione di € 64.514,89;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Modena è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio della Cassa predetta che si chiude con un avanzo finale di liquidazione di € 64.514,89, che è stato già versato sul conto Entrate, Capo X - Capitolo 2368, del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, corredato dal bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il visto di competenza e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 2008

Il ragioniere generale dello Stato
CANZIO

CASSA MUTUA MALATTIA COLDIRETTI DI MODENA

Stato Patrimoniale

ATTIVITA'		PASSIVITA' E NETTO	
Disavanzo alle consegne	**(-) € 1.395.023,46**	**Avanzo finale di liquidazione (1)**	**€ 64.514,89**
Avanzo della gestione liquidatoria	**€ 1.459.538,35**		
TOTALE a pareggio	**€ 64.514,89**	**TOTALE a pareggio**	**€ 64.514,89**

(1) L'avanzo finale di liquidazione di € 64.514,89 è stato già versato al conto Entrate dello Stato - Capo X - Capitolo 2368

Il Dirigente reggente
(Dr. Antonio Telloni)

CASSA MUTUA MALATTIA COLDIRETTI DI MODENA

Conto economico

COSTI	IMPORTO	RICAVI	IMPORTO
Sopravvenienze passive	€ 75.551,32	Sopravvenienze attive	€ 1.413,74
Costi della liquidazione	€ 15.862,74	Insussistenze di passività	€ 2.740.944,09
Insussistenze di attività	€ 1.196.063,75	Interessi attivi	€ 4.658,33
TOTALE COSTI	**€ 1.287.477,81**	**TOTALE RICAVI**	**€ 2.747.016,16**
DISAVANZO ALLA CONSEGNA	**€ 1.395.023,46**		
AVANZO FINALE DI LIQUIDAZIONE	**€ 64.514,89**		
TOTALE a pareggio	**€ 2.747.016,16**	**TOTALE a pareggio**	**€ 2.747.016,16**

Il Dirigente reggente
(Dr. Antonio Telloni)

08A06227

DECRETO 22 luglio 2008.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa Soccorso Azienda Trasporti Autofiloviari Consorzio Salernitano (ATACS Salerno).

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;

Visti i commi 224, 225, 226, 228, e 229 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005);

Visti i commi 89, 90 e 91 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006), così come sostituiti dall'art. 1, comma 486, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) che ha disposto la soppressione dell'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti (IGED), e l'attribuzione con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze delle competenze del soppresso Ispettorato ad uno o più Ispettorati generali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 aprile 2007, registrato alla Corte dei conti in data 22 maggio 2007, col quale, nelle more della revisione organizzativa di cui all'art. 1, comma 427, lettera *b)* della legge n. 296/2006, a decorrere dal 1º gennaio 2007 le competenze atte a realizzare il processo di consegna delle gestioni liquidatorie degli enti soppressi ai sensi della legge n. 1404/1956, nonché quelle necessarie ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa per la gestione corrente ed il compimento di atti non differibili sono state attribuite all'Ispettorato generale di Finanza, nell'ambito del quale sono stati istituiti, in via transitoria, cinque Uffici, ricompresi in apposito Settore enti in liquidazione;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 ora decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo» in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la Convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e la FINTECNA Finanziaria per i settori industriali e dei servizi S.p.A. sottoscritta il 27 settembre 2004 e registrata alla Corte dei conti in data 7dicembre 2004 ed in virtù della quale la gestione della liquidazione degli enti disciolti, nonché del relativo contenzioso è affidata a detta Società alle condizioni indicate nella Convenzione medesima, ferma restando la titolarità in capo al Ministero dell'economia e delle finanze dei rapporti giuridici attivi e passivi;

Visto l'atto aggiuntivo alla Convenzione, sottoscritto l'8 novembre 2005 e registrato alla Corte dei conti in data 5 dicembre 2005;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli Enti e le Gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1978, concernente la nomina dei Commissari liquidatori degli Enti, Fondi e Casse mutue aziendali;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito con modificazioni nella legge 27 giugno 1981, n. 331, con il quale è stata disposta la cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;

Visti gli atti della gestione liquidatoria della Cassa Soccorso dipendenti azienda trasporti autofiloviari consorzio salernitano (ATACS SALERNO);

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto Ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;

Visti il bilancio e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi dai quali si evince un avanzo finale di liquidazione di € 795.039,00;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa Soccorso Azienda Trasporti Autofiloviari Consorzio Salernitano (ATACS Salerno) è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio di liquidazione del patrimonio della Cassa predetta che si chiude con un avanzo finale di liquidazione di € 795.039,00 che è già stato devoluto allo Stato e versato sul conto Entrate Capo X - Capitolo 2368.

Il presente decreto, corredato dal bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il visto di competenza e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 2008

Il ragioniere generale dello Stato
CANZIO

CASSA SOCCORSO AZ. TRASPORTI AUTOFILOVIARI CONSORZIO SALERNITANO (ATACS DI SALERNO)

Stato Patrimoniale

ATTIVITA'		PASSIVITA' E NETTO	
Avanzo gestione liquidatoria	€ 943.031,53	Disavanzo alle consegne	€ 147.992,53
		Avanzo finale di liquidazione	€ 795.039,00
TOTALE	**€ 943.031,53**	**TOTALE**	**€ 943.031,53**

1) L'avanzo finale di liquidazione di € 795.039,00 è stato già versato al conto Entrate dello Stato - Capo X - Capitolo 2368

Il Dirigente reggente
(Dott. Antonio Telloni)

CASSA SOCCORSO AZ. TRASPORTI AUTOFILOVIARI CONSORZIO SALERNITANO (ATACS DI SALERNO)

Conto Economico

COSTI	IMPORTO	RICAVI	IMPORTO
Sopravvenienze passive	€ 3.395,30	Sopravvenienze attive	€ 148.177,52
Insussistenza di attività	€ 2.795,85	Proventi della liquidazione	€ 111.372,84
Spese liquidazione	€ 22.912,64	Insussistenza di passività	€ 712.584,96
TOTALE COSTI	€ 29.103,79	**TOTALE RICAVI**	€ 972.135,32
DISAV. ALLE CONS.	€ 147.992,53		
AVANZO FIN. DELLA LIQUIDAZ.	€ 795.039,00		
TOTALE	€ 972.135,32	**TOTALE**	€ 972.135,32

Il Dirigente reggente
(Dott. Antonio Telloni)

08A06228

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(G803188/1) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 2,00